

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »Á FGİ DE ÓÁ^|Á Fİ EİCF SAPI - GO/AIA/26

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 svolta dalla SINERGIE MOLITORIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2057 del 15 maggio 2020, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società MOLINO CASILLO Società per Azioni con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Santella, Zona Industriale, identificata dal codice fiscale 00252860721, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020, con il quale è stata volturata, a favore della SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industria s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Molino Casillo S.p.A. con il decreto n. 2057/2020;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4886 del 27 novembre 2020, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2057/2020, come volturata con il decreto n. 4508/2020;

**Vista** la nota datata 6 aprile 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 19 aprile 2021, acquisita dal Servizio competente il 19 aprile 2021 con protocollo n. 22103, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato che, nel corso delle attività di misura e campionamento per la messa a regime dei punti di emissione E20 ed E21, si è potuto appurare che le portate teoriche indicate in sede di ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale per questi due punti sono state erroneamente invertite, specificando che tale errore non ha avuto nessuna influenza sull'emissione complessiva dello stabilimento che resta inalterata;

2) ha precisato che il recentemente adeguato punto di emissione E20 ha un diametro di 700 mm e non di 750 mm come indicato nel disegno progettuale incluso nella documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, evidenziando che tale minima difformità si è resa necessaria per meglio adattare il camino alla geometria impiantistica preesistente e che non inficia, anzi rende più agevole, il rispetto della norma UNI 15259:2008 in merito al piano di campionamento e alle porte di misurazione del camino stesso;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020, come volturata e modificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020 e n. 4886 del 27 novembre 2020;

## **DECRETA**

**1.** E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020, come volturata e modificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020 e n. 4886 del 27 novembre 2020, a favore della SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industria s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato "Descrizione dell'Attività" al decreto n. 2057/2020, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2057/2020, n. 4508/2020 e n. 4886/2020.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Sinergie Molitorie Società Consortile a Responsabilità Limitata, al Comune di Monfalcone, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ad Irisacqua S.r.l., al Consorzio di sviluppo economico del monfalconese e al Ministero della Transizione Ecologica.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazione per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

L'installazione del Gestore SINERGIE MOLITORIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA è ubicata nel Comune di Monfalcone in via dei Bagni Nuova n. 15.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Monfalcone, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea "D -industriale di interesse regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo Industriale di Monfalcone" sottozona D1ab ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Monfalcone - catasto terreni - Foglio 13, mappali n. 4780, 634/4, 633/7.

## **CICLO PRODUTTIVO**

L'installazione ricade tra le attività industriali identificate all'attività industriale identificata al punto di cui al punto 6.4 lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 "escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, si trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materia prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di non oltre 300 Mg al giorno o 600Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi l'anno.

Il Gestore dichiara che la capacità di produzione è pari a 500 Mg/g superiore alla soglia di 300 Mg/g prevista per gli impianti in funzione per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi anno.

Il progetto, attuato nell'ambito del piano di riattivazione del sito produttivo di via Bagni Nuova n. 15 a Monfalcone (ex Molino De Franceschi) prevede l'attivazione di una nuova linea molitoria a grano tenero che andrà a prendere il posto della precedente linea a mais, ad oggi dismessa. La capacità di macinazione della nuova linea è di circa 500 Mg/giorno che corrisponde a una produzione di prodotti finiti di poco superiore (503 Mg/d circa).

Dal punto di vista del ciclo produttivo, si possono individuare quattro fasi principali, a cui corrispondono precise sezioni dell'impianto:

Approvvigionamento: l'approvvigionamento della materia prima potrà avvenire via nave, via treno o via camion. Nel primo caso il grano verrà prelevato mediante aspirazione dalle navi ormeggiate alla banchina esistente mediante due torri da sbarco e avviato ai silos portuali di stoccaggio mediante coclee e trasportatori meccanici. L'arrivo via treno, possibile a seguito dell'eventuale riattivazione della linea ferroviaria dedicata esistente, prevede lo scarico del grano direttamente da vagoni in una fossa sita all'interno dell'edificio destinato a magazzino e viene poi caricato nei silos di stoccaggio mediante coclee, trasportatori ed elevatori meccanici. L'approvvigionamento su gomma prevede l'accesso dei camion all'interno del corpo magazzini e lo scarico in fossa del grano. Sono presenti due fosse distinte, utilizzate a seconda che il mezzo utilizzato sia dotato di cassone scarrabile o meno. Anche in questo caso, il grano scaricato in fossa viene poi avviato ai silos portuali. Dai silos portuali la materia prima viene poi prelevata ad avviata al molino per una fase di prepulitura e viene poi stoccata in celle dedicate (celle grano) da cui verrà poi prelevato per essere sottoposto alle lavorazioni successive. Infine, vi è

un'ulteriore fossa di scarico per camion nell'edificio che ospita il molino vero e proprio: in questo caso il grano passa direttamente alla fase di prepulitura e allo stoccaggio interno nelle celle grano.

Pulitura: in questa fase il grano subisce una prima pulitura finalizzata all'eliminazione delle eventuali "impurità" presenti mediante passaggio attraverso separatori, spietratori, selezionatrice ottica e pulitori intensivi con tarare a ricircolo d'aria. Successivamente, il grano viene sottoposto a doppia bagnatura, così da conferirgli il desiderato livello di umidità. Si passa poi ad una seconda pulitura mediante spazzole e tarare e ad un terzo bagno.

Macinazione: la sezione macinazione prevede l'attivazione di n.18 laminatoi, n.5 semolatrici, n.6 plansichter, n.5 sfarinatori centrifughi, n.4 disgregatori a tamburo e di n.7 spazzole per crusca. Il grano viene così trasformato nei prodotti finiti desiderati, composti principalmente da farine (sono previste tre tipologie di farina) e sottoprodotti (crusca, tritello e farinaccio).

Confezionamento: le farine prodotte in fase di macinazione vengono stoccate in appositi silos dai quali, previa disinfestazione, vengono avviati al carico alla rinfusa o al confezionamento e alla pallettizzazione per lo stoccaggio e il successivo carico del prodotto confezionato. I sottoprodotti vengono invece avviati ad una sezione dedicata dalla quale vengono avviati allo stoccaggio e al successivo carico alla rinfusa (farinaccio e tritello) o ad una cubettatrice (tritello o crusca) per la compattazione del prodotto e il successivo stoccaggio e trasporto.

## **ENERGIA**

Nell'installazione non è prevista la produzione di energia.

Il consumo di energia elettrica dell'installazione, comprese le attività di omogeneizzazione e miscelazione è stimabile in 1.667 KW/h che, aggiungendo i consumi relativi alle operazioni di "confezionamento e pallettizzazione" e all'utilizzo dei silos portuali, diventano circa 1.750 KW/h.

## EMISSIONI ATMOSFERA

All'interno dell'installazione saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Portata massima di progetto (Nmc/ora)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
<b>E01*</b>	Aspirazione prepulitura	10.800	34,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E02</b>	Aspirazione carico silos di miscela del grano	9.600	33,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E03</b>	Aspirazione trasporti meccanici pulitura	20.760	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E04</b>	Aspirazione prima pulitura, trasporti meccanici, silos	18.000	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E05</b>	Aspirazione tavole spietratrici P4	16.800	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E06</b>	Aspirazione macinazione e trasporto prodotto	27.900	7,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E07</b>	Aspirazione raffreddatore e cubettatrice	17.100	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E08*</b>	Aspirazione silos sottoprodotti	6.060	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E09</b>	Aspirazione linea farina integrale	4.200	29,30	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E10</b>	Aspirazione silos farine ca.re.di	12.900	7,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E11</b>	Aspirazione silos farine berga	19.800	29,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E12</b>	Pneumatico di testa molino	21.000	24,15	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E13</b>	Pneumatico di testa molino	14.700	29,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E14*</b>	Aspirazione fossa di carico grano	36.000	8,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E15</b>	Silos ca.re.di	2.760	29,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E16</b>	Aspirazione pompaggio farine	5.400	29,40	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E17*</b>	Aspirazione trasporto pneumatico cubetti	2.160	16,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E18</b>	Aspirazione torri da sbarco	8.160	18,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E19</b>	Aspirazione torri da sbarco	8.160	15,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E20</b>	Aspirazione torri da sbarco	19.800	7,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E21</b>	Aspirazione torri da sbarco	3.840	19,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E22</b>	Aspirazione silos portuali	8.400	18,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E23</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,5	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E24</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,5	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E25</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche

I punti evidenziati da asterisco (\*) corrispondono a camini di nuova realizzazione.

All'interno dell'installazione saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
<b>SF1 a SF33</b>	Sfiati per ventilazione silos	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.m)
<b>CT01</b>	Emissione Caldaia "palazzina uffici"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.dd)
<b>CT02</b>	Emissione Caldaia "palazzina spogliatoi"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett. dd)
<b>EL01</b>	Emissione muffola laboratorio	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.jj)

Per quanto attiene alle emissioni diffuse il Gestore dichiara che visti i sistemi di contenimento esistenti sui punti di emissione, vista anche la natura del materiale espulso di prevalente natura vegetale biodegradabile, le direzioni di venti prevalenti ed i quantitativi orari attesi post sistemi di filtraggio, il potenziale inquinamento al suolo da polveri aero disperse dello stabilimento risulta "trascurabile".

### **SCARICHI IDRICI**

All'interno dell'installazione è presente il seguente punto di scarico (stato di fatto) controllato in un pozzetto di campionamento finale denominato pozzetto "A":

<b>Scarico</b>	<b>Provenienza reflui</b>	<b>Corpo recettore</b>	<b>Sistema di trattamento</b>
<b>Scarico A</b>	acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sud ovest in quanto interessate dalla presenza di una colonnina di distribuzione carburanti	mare "Baia di Panzano"	/
	acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio (pozzetto di ispezione A1) e dalla palazzina uffici posta al piano terra della palazzina centrale a servizio dell'insediamento (pozzetto di ispezione A2)		Fossa Imhoff

Sono presenti altresì altri tre punti di scarico denominati "B", "C", e "D", che recapitano a mare "Baia di Panzano" le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che non rientrano tra le fattispecie per cui necessita un trattamento della prima pioggia ai sensi dell'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, di cui al D.P.R. n. 074/Pres. del 20.03.2018.

Il Gestore intende modificare l'attuale configurazione dello scarico A e precisamente:

- realizzare nuovo impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento a servizio della nuova piazzola della superficie scolante di circa 16,0 mq adibita al rifornimento di carburante dei mezzi impiegati nel processo produttivo;
- dismettere gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio e dalla palazzina uffici" e coltarle nella pubblica fognatura del Servizio Idrico Integrato mediante la realizzazione di una nuova rete fognaria di raccolta;

La configurazione futura dello scarico (stato di progetto), a seguito dei suddetti interventi, sarà la seguente:

<b>Scarico</b>	<b>Provenienza reflui</b>	<b>Corpo recettore</b>	<b>Sistema di trattamento</b>
<b>Scarico A</b>	acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sud ovest in quanto interessate dalla presenza di una colonnina di distribuzione carburanti;	mare "Baia di Panzano"	nuovo impianto di depurazione di tipo fisico in continuo costituito da una vasca monoblocco in c.a., per il trattamento delle acque meteoriche tramite sedimentazione e disoleazione.

Il Gestore dichiara che:

- 1) l'attività di rifornimento carburanti non verrà svolta sino al completamento dell'installazione e dell'attivazione del nuovo impianto di trattamento di prima pioggia;
- 2) le vasche Imhoff attualmente presenti saranno dismesse secondo la procedura definita nel Regolamento Provinciale di Fognatura dell'Ente Gestore (spurgo, lavaggio, disinfezione con calce e riempimento con materiale inerte);
- 3) prima dell'allacciamento della nuova condotta a servizio dell'area di rifornimento carburanti alla rete esistente afferente allo scarico "A", verrà posizionato un pozzetto di campionamento per il controllo delle acque reflue di scarico;
- 4) intende realizzare la copertura dell'area di rifornimento carburanti al fine di garantire una maggiore tutela ambientale.

### **EMISSIONI SONORE**

Il Piano di Classificazione Acustica, approvato dal Comune di Monfalcone con delibera del Consiglio Comunale n.86 dd. 11/12/2014, distingue l'area oggetto dell'installazione in Classe VI "Aree esclusivamente industriali", con una fascia di rispetto in Classe V "Aree prevalentemente industriali" e pertanto si applicano i seguenti limiti assoluti di immissione:

Classe VI: limite diurno 70 db(A); limite notturno 70 db(A)

Classe V: limite diurno 70 db(A); limite notturno 60 db(A)

In merito alla tematica "Rumore" il Gestore dichiara che le attività di macinazione del grano vengono svolte a ciclo continuo all'interno del fabbricato, mentre le attività di ricevimento e della spedizione della materia prima sono svolte, in periodi non continuativi, prevalentemente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque all'interno del periodo di riferimento diurno.

Le principali sorgenti sonore individuate sono le seguenti:

- Laminatoio;
- Semolatrice;
- Planischer – Vaglio separatore;
- Spietatrici;
- Separatori;
- Trasportatori per la movimentazione della materia prima;
- Filtro trattamento aria;
- Gruppo aspirazione cereali da stiva navi;

Gli esiti dello studio previsionale di impatto acustico in seguito ai calcoli e alle simulazioni eseguite in data 09/07/2019, e tenendo conto dell'incertezza dei modelli di calcolo di 2dB, il

clima acustico prodotto dalle attività produttive e dalla nuova sottostazione risulterà essere compatibile con i limiti previsti durante i periodi diurno e notturno come previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

## RIFIUTI

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

Si riporta una sintesi non esaustiva dei rifiuti tipicamente prodotti nell'installazione:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Impianti/fasi di provenienza</b>	<b>Modalità di deposito temporaneo</b>
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	all'arrivo della materia prima	Container chiuso
15.01.02	Imballaggi in plastica	all'arrivo della materia prima	Container chiuso
15.01.03	Imballaggi in legno	all'arrivo della materia prima	Area di deposito
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	all'arrivo della materia prima	Contenitore per la raccolta di rifiuti non riciclabili
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco	da spietratrici durante il ciclo produttivo	Sacconi inseriti nel container
13.02.06	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	da manutenzione ordinaria	Cisterna fuori terra in apposita
15.01.06	Imballaggi misti	all'arrivo della materia prima	Contenitore per la raccolta di rifiuti non riciclabili
15.02.03	Filtri aria	manutenzione punti di emissione	Sacconi inseriti nel container
16.02.16	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso	da manutenzione ordinaria	Container chiuso
17.04.05	Materiali ferrosi	da manutenzione ordinaria condotti	Contanier specifico

## IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

## RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita, secondo le linee guida di ARPA FVG, ai sensi del D.M. 95 del 15 aprile 2019 ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Glaucio Spanghero  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)*

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »Á ì Ì DE ÓÁ^|Á G F FDCGE SAPI - GO/AIA/26

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 svolta, dalla SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2057 del 15 maggio 2020, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società MOLINO CASILLO Società per Azioni con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industriale, identificata dal codice fiscale 00252860721, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020, con il quale è stata volturata, a favore della Società SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industriale s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2057/2020;

**Vista** la nota datata 19 novembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 20 novembre 2020 con protocollo n. 56750, con la quale Gestore:

1) ha premesso:

a) che al paragrafo "RUMORE" dell'Allegato B, al decreto n. 2057/2020, è stato prescritto, tra l'altro, che il Gestore deve effettuare, entro 90 giorni dalla messa a regime degli impianti, delle rilevazioni acustiche presso i recettori individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di verificare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Monfalcone;

b) che in data 1 settembre sono stati messi a regime 19 dei 25 punti di emissione esistenti

nell'installazione, che i punti di emissione E17 ed E25, i cui lavori di adeguamento sono in fase di completamento, devono ancora essere messi in esercizio e che i camini E18, E19, E20 ed E21, relativi alle torri da sbarco, saranno messi a regime in occasione del prossimo arrivo di una nave con consegna di materia prima;

c) che nel corso di colloqui intervenuti con la Regione e con ARPA FVG è stato convenuto di eseguire le rilevazioni acustiche con l'intero impianto in funzione a regime;

2) ha chiesto, non essendo ancora stata effettuata la messa a regime di tutti i camini e non essendo, al momento, definita la data del prossimo arrivo di una nave, il cui scarico rende possibile il funzionamento contemporaneo dei punti di emissione E18, E19, E20 ed E21, che:

a) venga confermato che le rilevazioni acustiche di cui alla prescrizione n. 2, contenuta nel paragrafo "RUMORE", dell'Allegato B, al decreto n. 2057/2020, debbano essere effettuate nel primo periodo utile successivo alla messa a regime di tutti i 25 punti di emissione;

b) venga previsto, nel caso in cui dovessero passare diversi mesi prima dell'arrivo della prossima nave, un termine massimo, entro il quale debbano comunque essere effettuate le rilevazioni acustiche per la verifica dei limiti indicati nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);

3) ha inviato una planimetria indicante i punti di misura del rumore, che comprende anche il punto R6, preventivamente concordato con ARPA, situato all'interno dell'area SIC-54 Cavana di Monfalcone;

**Considerate** plausibili le richieste presentate dal Gestore, si ritiene di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020, come volturata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020;

## DECRETA

1. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020, come volturata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4508 del 13 novembre 2020, ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta, dalla SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industria s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728, presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15.

### Art. 1 – Disposizioni finali

1. L'Allegato B "Limiti e prescrizioni" al decreto n. 2057/2020 è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2057/2020 e n. 4508/2020.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Sinergie Molitorie Società Consortile a Responsabilità Limitata, al Comune di Monfalcone, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ad Irisacqua S.r.l., al Consorzio di sviluppo economico del monfalconese e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazione per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore SINERGIE MOLITORIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.4, lettera b) punto 2, dell'allegato VIII, alla Parte II del D.Lgs 152/2006 "escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materia prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di non oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi l'anno", presso lo stabilimento sito in via dei Bagni Nuova n. 15, nel Comune di Monfalcone, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata una produzione massima di 500 Mg/g superiore alla soglia di 300 Mg/g prevista per gli impianti in funzione per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi anno.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Inquinanti monitorati	VLE (mg/Nmc)
E01	Aspirazione prepulitura	Polveri	5
E02	Aspirazione carico silos di miscela del grano	Polveri	5
E03	Aspirazione trasporti meccanici pulitura	Polveri	5
E04	Aspirazione prima pulitura, trasporti meccanici, silos	Polveri	5
E05	Aspirazione tavole spietratrici P4	Polveri	5
E06	Aspirazione macinazione e trasporto prodotto	Polveri	5
E07	Aspirazione raffreddatore e cubettatrice	Polveri	5
E08	Aspirazione silos sottoprodotti	Polveri	5
E09	Aspirazione linea farina integrale	Polveri	5
E10	Aspirazione silos farine ca.re.di	Polveri	5
E11	Aspirazione silos farine berga	Polveri	5
E12	Pneumatico di testa molino	Polveri	5
E13	Pneumatico di testa molino	Polveri	5
E14	Aspirazione fossa di carico grano	Polveri	5
E15	Silos ca.re.di	Polveri	5
E16	Aspirazione pompaggio farine	Polveri	5
E17	Aspirazione trasporto pneumatico cubetti	Polveri	5
E18	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E19	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E20	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E21	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E22	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E23	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E24	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E25	Aspirazione silos portuali	Polveri	5

All'interno dell'installazione saranno inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione in quanto derogate dall'obbligo:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
<b>SF1 a SF33</b>	Sfiati per ventilazione silos	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.m)
<b>CT01</b>	Emissione Caldaia "palazzina uffici"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.dd)
<b>CT02</b>	Emissione Caldaia "palazzina spogliatoi"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett. dd)
<b>EL01</b>	Emissione muffola laboratorio	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.jj)

È fatto obbligo al Gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

1. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune;
2. Il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio, la Società deve darne comunicazione alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune;
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime dei punti di emissione la Società deve comunicare alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune, attraverso il portale AICA, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
5. Il Gestore deve verificare le caratteristiche costruttive dei punti di emissione, sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed.1 rev.1 del 24 maggio 2016, disponibili sul sito dell'Agenzia [http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida\\_docs/LG22\\_03\\_el-rl-attivit-campionamento-camino.pdf](http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_el-rl-attivit-campionamento-camino.pdf) e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, deve realizzare le idonee modifiche progettuali;
6. Prima della messa in esercizio, tutti i camini devono essere adeguati alla norma UNI EN 15259:2008;
7. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
8. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
9. I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
10. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI, alla Parte Quinta, del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

11. L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
12. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
13. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
14. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'AIA, il Gestore, deve trasmettere alla Regione, ad Asugi e ad ARPA FVG, una planimetria dello stabilimento, sottoscritta da tecnico abilitato, in idonea scala (anche attraverso planimetrie integrative di dettaglio) recanti le seguenti informazioni:
  - a) indicazione dei punti di emissione (autorizzati e in deroga);
  - b) impianti e macchinari impiegati nel processo produttivo;
  - c) schema completo dei condotti e dei dispositivi di captazione, convogliamento e rilascio in atmosfera delle emissioni riferito a ciascun punto.
15. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite almeno secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi e comunque con un numero di interventi non inferiori a quanto indicato nell'allegato C, ove previsti.
16. Entro 24 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, Il Gestore deve produrre uno studio di fattibilità per l'accorpamento dei punti di emissione in atmosfera.

## **SCARICHI IDRICI**

È fatto obbligo al Gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico A è condizionato al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 esclusi i parametri "Solfati", "Cloruri" e "Boro".
2. Nello "stato di fatto" il punto di campionamento dello scarico A per la verifica dei limiti è individuato nel pozzetto A.  
Nello "stato di progetto", il punto di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti è a piè d'impianto presso un pozzetto da realizzare, che deve assumere una propria denominazione (es. Pi) e presentare le caratteristiche costruttive idonee all'utilizzo di un campionatore automatico.
3. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA il Gestore, al fine di consentire la verifica in condizioni di emergenza, deve realizzare immediatamente a monte del punto di immissione nel recettore finale e in area di pertinenza accessibile in sicurezza, per ciascuno dei 4 scarichi (A, B, C e D), un pozzetto per il campionamento delle acque reflue, rappresentativo dello scarico complessivo. Tali pozzetti devono presentare al loro interno un'unica condotta d'ingresso proveniente dalle diverse linee di scarico ed una di uscita dei reflui afferenti al corpo recettore, devono inoltre assumere una specifica denominazione e presentare le caratteristiche costruttive idonee all'utilizzo di un campionatore automatico.
4. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti.
5. Deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione FVG, ad Asugi ed a ARPA:
  - a) dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola rifornimento carburanti nella sua nuova configurazione progettuale;

- b) della realizzazione della copertura dell'area di rifornimento carburanti che deve essere installata prima dell'attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione progettuale;
  - c) della dismissione degli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio e dalla palazzina uffici.
  - d) della dismissione delle vasche Imhoff attualmente presenti secondo la procedura definita nel Regolamento Provinciale di Fognatura dell'Ente Gestore (spurgo, lavaggio, disinfezione con calce e riempimento con materiale inerte).
6. Prima dell'attivazione degli scarichi nella configurazione di progetto il Gestore deve trasmettere, in modalità telematica, alla Regione, ad Asugi ed all'ARPA-FVG la relazione tecnica e le planimetrie as built della rete fognaria e degli impianti di trattamento.
7. Con riferimento alle dotazioni impiantistiche del sistema di scarico, il Gestore deve, entro 60 giorni dal ricevimento dell'AIA, provvedere per lo "Scarico A" all'installazione di un dispositivo di emergenza, prima del recapito a mare, mediante saracinesca manuale da attivare in caso di sversamenti accidentali ed inviare alla Regione FVG, ad Asugi ed all'ARPA-FVG idonea documentazione (es: sezioni e fotografie) al fine di attestarne la realizzazione.
8. Riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti di trattamento ed al controllo dello scarico:
- A. con riferimento agli impianti di trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
    - rispettare scrupolosamente le indicazioni della casa costruttrice nella gestione degli impianti di trattamento
    - sino alla completa dismissione degli impianti, con frequenza almeno annuale, eseguire le operazioni di pulizia e svuotamento della vasca Imhoff, garantendone la massima efficienza;
  - B. è fatto obbligo registrare i casi di interruzione o di non attivazione degli scarichi per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
9. Con riferimento alla modalità gestionali dell'attività esercitata sui piazzali esterni presso lo stabilimento e del controllo degli scarichi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- A. è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi contenenti sostanze non compatibili con il processo depurativo;
  - B. è fatto divieto di stoccare sui piazzali esterni materiali e/o rifiuti e materiali sciolti e/o pulverulenti non adeguatamente confinati (chiusi in contenitori) che al contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con i sistemi di scarico presenti presso l'insediamento.
  - C. è fatto divieto di svolgere attività di rifornimento carburanti sino al completamento dell'installazione e dell'attivazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola di pertinenza;

## **RIFIUTI**

In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione, ad Asugi, Comune di Monfalcone e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

## **RUMORE**

È fatto obbligo al Gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Monfalcone;
2. Il Gestore deve effettuare delle rilevazioni acustiche nelle condizioni di esercizio utili a determinare il maggior impatto acustico, generato dal contributo dovuto alle operazioni di scarico della nave di approvvigionamento della materia prima nonché all'eventuale transito di mezzi pesanti all'interno dell'installazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Monfalcone. Tali misurazioni devono essere effettuate sia nel periodo diurno che in quello notturno, presso i recettori individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
3. Il Gestore deve comunque effettuare una rilevazione acustica entro il termine del 30 giugno 2021.
4. Il Gestore, entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche di cui al punto 2 e al punto 3, deve trasmetterne gli esiti alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune di Monfalcone e all'ASUGI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

*(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)*

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á Í € DE ÓÁ^|Á FFFBCE€ SAPI - GO/AIA/26

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 2057 del 14 maggio 2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2057 del 15 maggio 2020, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società MOLINO CASILLO Società per Azioni con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Santella, Zona Industriale, identificata dal codice fiscale 00252860721, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15;

**Vista** la nota datata 22 settembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 44746, con la quale il legale rappresentante della Società MOLINO CASILLO S.p.A. e il legale rappresentante della SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industria s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728:

1) hanno comunicato la variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto regionale n. 2057/2020, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari";

2) hanno specificato che la Sinergie Molitorie Società Consortile a Responsabilità Limitata è subentrata alla Società Molino Casillo S.p.A. nell'esercizio dell'attività di produzione di sfarinati di cereali, in seguito alla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda;

3) hanno inviato copia del contratto di affitto Repertorio n. 7548 e Raccolta n. 5262, sottoscritto in data 31 agosto 2020 e redatto dal notaio dott. Francesco Capozza, registrato a Bari il 7 settembre 2020 al n. 31446/1T, dal quale risulta:

a) che la Società Molino Casillo S.p.A. ha concesso in affitto alla Sinergie Molitorie Società Consortile a Responsabilità Limitata, il ramo di azienda corrente in Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15, avente ad oggetto la produzione di sfarinati di cereali per l'alimentazione umana e animale nonché la commercializzazione import-export di cereali e affini, il carico e lo scarico da navi e da altri mezzi di trasporto e la conservazione e

lavorazione meccanica delle merci in genere e costituito dal complesso industriale composto da un fabbricato adibito a molino per la macinazione del mais con relativo capannone per l'estruso, da due batterie di silos circolari in cemento armato, da silos orizzontali per lo stoccaggio dei cereali, da una banchina portuale con due torri mobili da sbarco, da un fabbricato adibito a mensa, spogliatoi e cabina elettrica, da locali prefabbricati adibiti a box auto, da pertinenze esterne adibite a piazzali e spazi di manovra e da terreni confinati adibiti a verde;

b) che l'affitto avrà una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e che si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, quando, decorso il tempo per cui è stato stipulato o prorogato, una delle parti non provveda a comunicare disdetta almeno due mesi prima della scadenza;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020;

## **DECRETA**

**1.** E' volturata, a favore della SINERGIE MOLITORIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Sant'Elia, Zona Industria s.n., identificata dal codice fiscale 07548050728, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Molino Casillo S.p.A. con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2057 del 14 maggio 2020.

### **Art. 1 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2057/2020.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Sinergie Molitorie Società Consortile a Responsabilità Limitata, al Comune di Monfalcone, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ad Irisacqua S.r.l., al Consorzio di sviluppo economico del monfalconese e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazione per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glaucio Spanghero

*(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)*



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »AGÉ İ DE ÓÁ^|Á Fİ DEGE

GO/AIA/26

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società MOLINO CASILLO SOCIETA' PER AZIONI, presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”;

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007”;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il “Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022”;

**Viste** le note del 5 settembre 2019, trasmesse a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), acquisite dal servizio competente in data 6 settembre 2019 con protocollo n. 42983 e n. 42985, con le quali la Società MOLINO CASILLO Società per Azioni con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Santella, Zona Industriale, identificata dal codice fiscale 00252860721 (di seguito indicata come Gestore), ha presentato istanza per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio dell'attività di cui al **punto 6.4, lettera b), punto 2**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15, riguardante:

“Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari”;

**Vista** la nota prot. n. 45164 del 19 settembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha ritenuto che la variante progettuale in argomento non determini modifiche significative agli impatti esistenti e non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi, non rientrando nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t), dell'allegato IV del decreto legislativo 152/2006, non sia necessario assoggettare la variante alla procedura di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota del 25 ottobre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita al Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 50965, con la quale il Gestore ha perfezionato l'istanza di autorizzazione integrata ambientale, presentando l'Allegato 6 “Esiti della procedura di cui all'allegato I del DM n. 95 del 15 aprile 2019 screening Relazione di Riferimento, come chiesto dal Servizio competente con nota di PEC prot. n. 46171 del 26 settembre 2019;

**Vista** la nota prot. n. 52741 del 6 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore, l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la nota prot. n. 53133 del 7 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Monfalcone, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 19 dicembre 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dal Gestore;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 7 novembre 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota prot. n. 54402 del 14 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il

Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 42060 /P / GEN/ PRA\_AUT del 18 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 dicembre 2019 con protocollo n. 60456, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni documentali;

**Visto** il verbale della prima seduta del 19 dicembre 2019 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota del Servizio AUA e disciplina degli scarichi della RAFVG prot. n. 54402-P del 14/11/2019, con la quale chiede documentazione integrativa;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 60456-A del 19/11/2019, con la quale ARPA FVG ha chiesto documentazione integrativa;

3) il rappresentante della Regione ha, quindi, comunicato le integrazioni richieste dal Servizio competente con riferimento alle emissioni in atmosfera;

4) il rappresentante del Comune di Monfalcone ha chiesto che venisse ripresentata la Valutazione previsionale di impatto acustico, in quanto il documento presentato conteneva diversi refusi e non conteneva il confronto con i limiti di emissione; il rappresentante del Comune ha altresì chiesto di specificare, per quanto possibile, l'itinerario dei mezzi in ingresso ed uscita dallo stabilimento, in particolare con riferimento al periodo estivo;

**Vista** le note prot. n. 60966-P del 20/12/2019 e n. 61230-P del 23/12/2019, trasmesse a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Monfalcone, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 dicembre 2019 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto la Gestore di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento del verbale stesso, la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi e da Arpa FVG;

**Viste** le note del 18 febbraio 2020, trasmesse a mezzo PEC, acquisite dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8063, n. 8071 e n. 8073, con le quali il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi e da Arpa FVG;

**Vista** la nota prot. n. 12592 del 12 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Monfalcone, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la documentazione integrativa fornita dal Gestore;

2) ha convocato, per il giorno 16 aprile 2020, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata

ambientale presentata dal Gestore;

**Vista** la nota del 10 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16880, con la quale il Gestore ha inviato dei chiarimenti riguardo al raffrescamento della cabina di trasformazione;

**Vista** la nota prot. n. 17012 del 14 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Monfalcone, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e al Servizio gestione risorse idriche che a causa di problemi organizzativi legati all'emergenza Covid-19 e al fine di assicurare una rapida conclusione del procedimento amministrativo, la conferenza di servizi viene differita alla data del **23 aprile 2020**;

**Visto** il verbale della seconda seduta del 23 aprile 2020 della Conferenza di servizi, dal quale risulta che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota del Comune di Monfalcone (GO) prot. n. 16783 del 9 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16782, con la quale il Comune di Monfalcone ha formulato le proprie osservazioni e proposto delle prescrizioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 18155 del 21 aprile 2020, con la quale il Servizio gestione risorse idriche ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico nel corpo ricettore mare "Baia di Panzano" delle acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 10408 del 10 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16941, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha proposto delle prescrizioni e delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

4) il rappresentante del Gestore, in merito alla tematica "Rumore", ha dichiarato che le attività di macinazione del grano vengono svolte a ciclo continuo all'interno del fabbricato, mentre le attività di ricevimento e della spedizione della materia prima sono svolte, in periodi non continuativi, prevalentemente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque all'interno del periodo di riferimento diurno.

5) il rappresentante del Gestore ha ritenuto necessario chiarire meglio lo stato di applicazione di alcune Bat conclusions.

6) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha condiviso quanto dichiarato dal rappresentante del Gestore e pertanto lo stato di applicazione è stato modificato come di seguito indicato:

- le BAT n.3, n.4 (per tutti i parametri), n.7 lett. a), n. 7 lett. d), n. 11, n.12 (per tutte le lettere e parametri) viene modificata da "non applicabile" a "non pertinente";

- per la BAT n.7 lett. h) ed i) il campo note viene modificato in "Non applicabile perché non reso possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti";

- per la BAT n.9 il campo nota viene modificato in "Non applicabile perché il ciclo produttivo non prevede attività di refrigerazione o congelamento";

- per la BAT n.10 lett. a), il campo note viene modificato in "non applicabile perché il ciclo produttivo non prevede residui";

- per la BAT n.10 lett. d), il campo note viene modificato in “non pertinente con il ciclo produttivo che non prevede la pastorizzazione”;

- per la BAT n.10 lett. e) ed f), il campo note viene modificato in “non pertinente con il ciclo produttivo che non genera acque reflue di processo”;

- per la BAT n. 14 lett. d) ed e) viene modificato da “non applicabile” a “non applicata”, e si modifica altresì il campo note in “Non necessaria perché la valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire”

7) il rappresentante della Regione ha ricordato al Gestore che l'immissione delle acque nei corpi idrici ricettori e la conseguente attivazione degli scarichi è soggetta all'ottenimento di un atto di assenso da parte dell'Ente gestore o titolare del corpo idrico superficiale;

8) la Conferenza di servizi ha modificato ed integrato la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio sulla base dei pareri ricevuti e sulla base delle valutazioni dei partecipanti alla Conferenza stessa;

9) la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Molino Casillo Società per Azioni alle condizioni della relazione istruttoria sottoscritta digitalmente dai presenti ed allegata al verbale;

**Vista** la nota prot. n. 19621 del 29 aprile 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso il verbale della seconda seduta del 23 aprile 2020 della Conferenza di servizi, la Relazione istruttoria, il parere di ARPA prot. n. 10408 del 10 aprile 2020, il parere del Servizio gestione risorse idriche prot. n. 18155 del 21 aprile 2020, il parere del Comune di Monfalcone (GO) prot. n. 16783 del 9 aprile 2020;

**Ritenuto** di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

## DECRETA

**1.** La Società MOLINO CASILLO Società per Azioni con sede legale nel Comune di Corato (BA), via Santella, Zona Industriale, identificata dal codice fiscale 00252860721, è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Monfalcone (GO), via dei Bagni Nuova, 15, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

**1.** L'esercizio dell'attività presso l'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Entro 10 giorni dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'installazione**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006,

indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2.

### **Art. 3 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 4 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 5 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

**3.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

**4.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

## **Art. 6 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

## **Art. 7 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

## **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Molino Casillo Società per Azioni, al Comune di Monfalcone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

*(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)*

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1. Sistemi di gestione ambientale</b>						
1	65	BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:				
		Attività	Applicabilità			
	i.	impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l'alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace;	Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	applicata	Manuale di gestione ambientale	
	ii.	un'analisi che comprenda la determinazione del contesto dell'organizzazione, l'individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l'identificazione delle caratteristiche dell'installazione collegate a possibili rischi per l'ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	iii.	sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	iv.	definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	v.	pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	vi.	determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	vii.	garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell'installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione);		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	viii.	comunicazione interna ed esterna;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	xiv.	valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e lo smantellamento;		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	xv.	attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione, ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED (Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM);		applicata	Manuale di gestione ambientale	
	66					

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note
		xvi.	svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;	applicata	Manuale di gestione ambientale
		xvi.	svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;	applicata	Manuale di gestione ambientale
		xvii.	verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	applicata	Manuale di gestione ambientale
		xviii.	valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell'efficacia delle azioni correttive e accertamento dell'esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili;	applicata	Manuale di gestione ambientale
		xix.	riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	applicata	Manuale di gestione ambientale
		xx.	seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.	applicata	Manuale di gestione ambientale
		Specificamente per il settore degli alimenti, delle bevande e del latte, la BAT deve inoltre includere nel sistema di gestione ambientale le caratteristiche seguenti:			
		i.	un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 13);	applicata	Manuale di gestione ambientale
		ii.	un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 15);	applicata	Manuale di gestione ambientale
		67	iii.	un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2);	applicata
iv.	un piano di efficienza energetica (cfr. BAT 6a).		applicata	Manuale di gestione ambientale	
		Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il sistema unionale di ecogestione e audit (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.			
2		BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:		applicata	Manuale di gestione ambientale

		Descrizione	Applicabilità		
		I. Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi: a) flussogrammi semplificati dei processi che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni.	Il livello di dettaglio dell'inventario dipende in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	applicata	Manuale di gestione ambientale
		II. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr. BAT 7).		applicata	Manuale di gestione ambientale, tranne che per le acque reflue di processo che non vengono generate dal ciclo produttivo
		III. Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità;		applicata	Manuale di gestione ambientale, tranne che per le acque reflue di processo che non vengono generate dal ciclo produttivo
		IV. Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOx, SOx) e loro variabilità; c) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, polveri).		applicata	Manuale di gestione ambientale, tranne che per le acque reflue di processo che non vengono generate dal ciclo produttivo
		V. Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).		applicata	Manuale di gestione ambientale, tranne che per le acque reflue di processo che non vengono generate dal ciclo produttivo
		VI. Identificazione e attuazione di un'appropriata strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione).		applicata	Manuale di gestione ambientale, tranne che per le acque reflue di processo che non vengono generate dal ciclo produttivo
<b>1.2. Monitoraggio</b>					
3	67	<b>BAT 3.</b> Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).	Non pertinente		Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo

4	<b>BAT 4.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.						Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
	Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a				
	Domanda chimica di ossigeno (COD)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno	BAT 12	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	Azoto totale (TN)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905- 1)			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	Carbonio organico totale (TOC)	EN 1484			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	Domanda chimica di ossigeno (BODn)	EN 1899-1	Una volta al mese		Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	Cloruro (Cl-)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Una volta al mese	-	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
5	<b>BAT 5.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.							
	Sostanza/Parametro	Settore	Lavorazione specifica	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	Monitoraggio associato a		
	Polveri	Mangimi per animali	Essiccazione di foraggi verdi	EN 13284-1	Una volta ogni tre mesi	BAT 17	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
			Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti		Una volta all'anno	BAT 17	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
			Estrusione di alimenti secchi per animali		Una volta all'anno	BAT 17	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Produzione della birra	Gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti		Una volta all'anno	BAT 20	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Caseifici	Processi di essiccazione		Una volta all'anno	BAT 23	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo

69		Macinatura di cereali	Macinatura e pulitura di cereali		Una volta all'anno	BAT 28	applicata	Con frequenza stabilita dal manuale di gestione ambientale e in conformità con le norme EN
		Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali	Gestione e preparazione di semi, essiccazione e raffreddamento di farine		Una volta all'anno	BAT 31	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Produzione di amidi	Essiccazione di amidi, proteine e fibre			BAT 34	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole		Una volta al mese	BAT 36	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
	PM2.5 e PM10	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole	UNI EN ISO 23210	Una volta all'anno	BAT 36	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
	TVOC	Trasformazione di pesci e molluschi	Affumicato		Una volta all'anno	BAT 26	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Lavorazione della carne	Affumicato			BAT 29	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali	-	EN 12619		-	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole		Una volta all'anno	-	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
	NOx	Lavorazione della carne	Affumicato		Una volta all'anno	-	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole	EN 14792			Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
	CO	Lavorazione della carne	Affumicato		Una volta all'anno	-	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
		Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole	EN 15058			Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo
	SOx	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole nel caso non venga usato il gas naturale	EN 14791	Due volte all'anno	BAT 37	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo

1.3. Efficienza energetica							
6	70	BAT 6. Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante.					
		Tecnica		Descrizione			
		a	Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio per il consumo specifico di energia) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità dell'installazione.	applicata	Manuale di gestione ambientale	
b	Utilizzo di tecniche comuni	Le tecniche comuni comprendono tecniche quali: — controllo e regolazione del bruciatore; — cogenerazione; — motori efficienti sotto il profilo energetico; — recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricompressione meccanica del vapore); — illuminazione; — riduzione al minimo della decompressione della caldaia; — ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; — preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori); — sistemi di controllo dei processi; — riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa; — riduzione delle perdite di calore tramite isolamento; — variatori di velocità; — evaporazione a effetto multiplo; — utilizzo dell'energia solare.	applicata	Manuale di gestione ambientale			
1.4. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue							
7	70	BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione.					
		Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
		a	Riciclaggio e riutilizzo dell'acqua	Riciclaggio e/o riutilizzo dei flussi d'acqua (preceduti o meno dal trattamento dell'acqua), ad esempio per pulire, lavare, raffreddare o per il processo stesso.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Non pertinente	I quantitativi di acqua utilizzati sono completamente assorbiti dal grano
		b	Ottimizzazione del flusso d'acqua	Utilizzo di dispositivi di comando, ad esempio fotocellule, valvole di flusso e valvole termostatiche, al fine di regolare automaticamente il flusso d'acqua.		Applicata	Il flusso di acqua viene regolato direttamente da sensori automatici in funzione del livello di umidità che deve raggiungere il grano
c	Ottimizzazione di manichette e ugelli per l'acqua	Uso del numero corretto di ugelli e posizionamento corretto; regolazione della pressione dell'acqua.	Non applicabile	Procedura non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti			

71	d	Separazione dei flussi d'acqua	I flussi d'acqua che non hanno bisogno di essere trattati (ad esempio acque di raffreddamento o acque di dilavamento non contaminate) sono separati dalle acque reflue che devono essere invece trattate, consentendo in tal modo il riciclaggio delle acque non contaminate.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
	Tecniche relative alle operazioni di pulizia					
	e	Pulitura a secco	Rimozione di quanto più materiale residuo possibile da materie prime e attrezzature prima che queste vengano pulite con liquidi, ad esempio utilizzando aria compressa, sistemi a vuoto o pozzetti di raccolta con copertura in rete.	Generalmente applicabile.	applicata	Viene utilizzata aria compressa per pulire i macchinari
	f	Sistemi di piggaggio per condutture	Per pulire le condutture si ricorre a un sistema composto da lanciatori, ricevitori, impianti ad aria compressa e un proiettile (detto anche «pig», realizzato in plastica o miscela di ghiaccio). Le valvole in linea sono posizionate in modo da consentire al pig di passare attraverso il sistema di condutture e di separare il prodotto dall'acqua di lavaggio.		Non applicabile	Procedura non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti
	g	Pulizia ad alta pressione	Nebulizzazione di acqua sulla superficie da pulire a pressioni variabili tra 15 bar e 150 bar.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di sicurezza e salute.	Non applicabile	Procedura non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti
	h	Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP)	Ottimizzazione della progettazione della CIP e misurazione della torbidità, della conduttività, della temperatura e/o del pH per dosare l'acqua calda e i prodotti chimici in quantità ottimali.	Generalmente applicabile.	Non applicabile	Non applicabile perché non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti
	i	Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel	Utilizzo di schiuma a bassa pressione e/o gel per pulire pareti, pavimenti e/o superfici di attrezzature.		Non applicabile	Non applicabile perché non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti

		j	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia. Durante l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione occorre considerare i requisiti in materia di igiene.		applicata	Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni sono progettate in modo da garantirne l'igiene e la facile pulizia
		k	Pulizia delle attrezzature il prima possibile	Le attrezzature dopo l'uso vengono pulite il prima possibile per evitare che i rifiuti si induriscano.		applicata	Le attrezzature vengono pulite con frequenza regolare secondo il manuale di gestione ambientale

### 1.5. Sostanze nocive

	71	BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.				
8	72	Tecnica		Descrizione		
		a	Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti	Rinuncia o riduzione dell'uso di prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l'ambiente acquatico, in particolare le sostanze prioritarie considerate nell'ambito della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel selezionare le sostanze occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Applicata	La pulizia viene eseguita con aria compressa o altro sistema di pulitura a secco per pulire i macchinari
		b	Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP)	Raccolta e riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la CIP. Nel riutilizzare i prodotti chimici di pulizia occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Non applicabile	Procedura non resa possibile dalle norme di igiene e sicurezza alimentari vigenti
		c	Pulitura a secco	Cfr. BAT 7e.	applicata	Vien utilizzata aria compressa per pulire i macchinari
	d	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Cfr. BAT 7 j.	applicata	Presenza di aree adibite alla manutenzione delle attrezzature	
9		BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale. <b>Descrizione:</b> Tra i refrigeranti adatti figurano acqua, biossido di carbonio e ammoniac.			Non applicabile	Non applicabile perché il ciclo produttivo non prevede attività di refrigerazione o congelamento

1.6. Uso efficiente delle risorse							
10	72	BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
		Tecnica		Descrizione	Applicabilità		
		a	Digestione anaerobica	Trattamento di residui biodegradabili da parte di microrganismi in assenza di ossigeno che dà luogo a biogas e digestato. Il biogas viene utilizzato come combustibile, ad esempio nei motori a gas o nelle caldaie. Il digestato può essere utilizzato ad esempio come ammendante.	Può non essere applicabile a motivo della quantità e/o della natura dei residui.	Non applicabile	Non applicabile perché il ciclo produttivo non prevede residui
		b	Uso dei residui	I residui vengono utilizzati, ad esempio, come mangimi per animali.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti legali.	applicata	I residui sono destinati all'industria dei mangimi per animali
		c	Separazione di residui	Separazione di residui, ad esempio utilizzando paraspruzzi, schermi, ribalte, pozzetti di raccolta, raccoglitori di gocciolamento e trogoli posizionati in modo accurato.	Generalmente applicabile.	applicata	Vengono usate spietatrici
		d	Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazione	I residui della pastorizzazione vengono inviati all'unità di miscelazione e quindi riutilizzati come materie prime.	Applicabile soltanto ai prodotti alimentari liquidi.	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo che non prevede la pastorizzazione
	e	Recupero del fosforo come struvite	Cfr. BAT 12 g.	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo che non genera acque reflue di processo	
73	f	Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo	Dopo un apposito trattamento, le acque reflue vengono usate per lo spandimento sul suolo al fine di sfruttarne il contenuto di nutrienti e/o utilizzarle.	Applicabile solo in caso di vantaggio agronomico comprovato, basso livello di contaminazione comprovato e assenza di impatti negativi sull'ambiente (ad esempio sul suolo, sulle acque sotterranee e sulle acque superficiali). L'applicabilità può essere limitata dalla ridotta disponibilità di terreni idonei adiacenti all'installazione. L'applicabilità può essere limitata dalle condizioni climatiche locali e del suolo (ad esempio in caso di campi ghiacciati o allagati) o dalla normativa.	Non pertinente	Non pertinente con il ciclo produttivo che non genera acque reflue di processo	

1.7. Emissioni nell'acqua							
11	<p><b>BAT 11.</b> Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.</p> <p><b>Descrizione:</b> La capacità di deposito temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull'ulteriore trattamento delle acque reflue, l'ambiente ricevente ecc.). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo viene effettuato dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).</p> <p><b>Applicabilità:</b> Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.</p>			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
	<p><b>BAT 12.</b> Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p>			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
12	Tecnica		Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità			
	73 Trattamento preliminare, primario e generale						
	a	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo	
	b	Neutralizzazione	Acidi, alcali		Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo	
	c	Separazione fi-sica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi/oli o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso		Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo	
	74 Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)						
	d	Trattamento aerobico e/o an-aerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna aerobica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bioreattore a membrana	Composti biodegradabili organici	Generalmente applicabile.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo	
Rimozione dell'azoto							
e	Nitrificazione e/o denitrificazione	Azoto totale, ammonio/ammoniaca	La nitrificazione può non essere applicabile in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		

f	Nitrificazione parziale - Ossidazione anaerobica dell'ammonio		Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
Rimozione e/o recupero del fosforo					
g	Recupero del fosforo come struvite	Fosforo totale	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso significativo.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
h	Precipitazione			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
i	Rimozione biologica del fo- foro intensificata			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
Rimozione dei solidi					
j	Coagulazione e floccolazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile.	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
k	Sedimentazione			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
l	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
m	Flottazione			Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente					
Parametro		BAT-AEL (media giornaliera)			
Domanda chimica di ossigeno (COD)		25-100 mg/l		Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo
Solidi sospesi totali (TSS)		4-50 mg/l		Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo

		Azoto totale (TN)	2-20 mg/l	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
		Fosforo totale (TP)	0,2-2 mg/l	Non pertinente	Il ciclo produttivo non genera acque reflue di processo		
<b>1.8. Rumore</b>							
13	75	<p><b>BAT 13.</b> Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un protocollo contenente azioni e scadenze;</li> <li>— un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore;</li> <li>— un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze;</li> <li>— un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</li> </ul> <p><b>Applicabilità:</b> La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.</p>			Applicata	La valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire. Tuttavia un impegno a tenere sotto controllo il rumore è riportato nel manuale di gestione ambientale	
		<p><b>BAT 14.</b> Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p>					
			Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
		a	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi eccessivi	Applicata	La valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire. Tuttavia un impegno a tenere sotto controllo il rumore è riportato nel manuale di gestione ambientale
	76	b	Misure operative	Queste comprendono: i. ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore, ad esempio durante le attività di manutenzione.	Generalmente applicabile.	Applicata	La valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire. Tuttavia un impegno a tenere sotto controllo il rumore è riportato nel manuale di gestione ambientale

		c	Apparecchiature a bassa rumorosità	Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità.		Applicata	La valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire. Tuttavia un impegno a tenere sotto controllo il rumore è riportato nel manuale di gestione ambientale
		d	Apparecchiature per il controllo del rumore	Queste comprendono: i. fono-riduttori; ii. isolamento delle apparecchiature; iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; iv. insonorizzazione degli edifici.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti a causa della mancanza di spazio.	Non applicata	Non necessaria perché la valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire
		e	Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe non essere applicabile a causa della mancanza di spazio.	Non applicata	Non necessaria perché la valutazione previsionale acustica non evidenzia criticità da gestire
<b>1.9. Odore</b>							
15	76	<p><b>BAT 15.</b> Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Un protocollo contenente azioni e scadenze.</li> <li>— Un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.</li> <li>— Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze.</li> <li>— Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.</li> </ul> <p><b>Applicabilità:</b> La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.</p>				Applicata	Il ciclo produttivo non genera odori. Tuttavia un impegno a tenere sotto controllo l'odore è riportato nel manuale di gestione ambientale

**2. da BAT 16 a BAT 17**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano la produzione di mangimi per animali.

**3. da BAT 18 a BAT 20**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano la produzione della birra.

**4. da BAT 21 a BAT 23**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano i caseifici.

**5. BAT 24**

NON PERTINENTE. La BAT riguarda la produzione di etanolo.

**6. da BAT 25 a BAT 26**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano la trasformazione di pesci e molluschi.

**7. BAT 27**

NON PERTINENTE. La BAT riguarda il settore ortofrutticolo.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT			Stato di applicazione	Note
<b>8. Conclusioni sulle BAT per la macinatura di cereali</b>						
<b>8.1. Efficienza energetica</b>						
		Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia				
	84	Unità	Consumo specifico di energia (media annua)			
		MWh/tonnellata di prodotti	0,05-0,13		applicata	0,084
<b>8.2. Emissioni nell'atmosfera</b>						
		BAT 28. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche.				
		Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla macinatura di cereali				
	84	Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)		
<b>28</b>		Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	< 2-5	applicata	Sono utilizzati filtri a maniche

**9. BAT 29**

NON PERTINENTE. La BAT riguarda la lavorazione della carne.

**10. da BAT 30 a BAT 32**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano la lavorazione di semi oleosi e la raffinazione di oli vegetali.

**11. BAT 33**

NON PERTINENTE. La BAT riguarda la produzione di bevande analcoliche e nettari/succhi prodotti da ortofrutticoli trasformati.

**12. BAT 34**

NON PERTINENTE. La BAT riguarda la produzione di amidi.

**13. da BAT 35 a BAT 37**

NON PERTINENTI. Le BAT riguardano la fabbricazione dello zucchero.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore MOLINO CASILLO Società per Azioni è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.4 b2) dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 "escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materia prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di non oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi l'anno", presso lo stabilimento sito in via dei Bagni Nuova n.15, nel Comune di Monfalcone, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata una produzione massima di 500 Mg/g superiore alla soglia di 300 Mg/g prevista per gli impianti in funzione per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi anno.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Inquinanti monitorati	VLE (mg/Nmc)
E01	Aspirazione prepulitura	Polveri	5
E02	Aspirazione carico silos di miscela del grano	Polveri	5
E03	Aspirazione trasporti meccanici pulitura	Polveri	5
E04	Aspirazione prima pulitura, trasporti meccanici, silos	Polveri	5
E05	Aspirazione tavole spietratrici P4	Polveri	5
E06	Aspirazione macinazione e trasporto prodotto	Polveri	5
E07	Aspirazione raffreddatore e cubettatrice	Polveri	5
E08	Aspirazione silos sottoprodotti	Polveri	5
E09	Aspirazione linea farina integrale	Polveri	5
E10	Aspirazione silos farine ca.re.di	Polveri	5
E11	Aspirazione silos farine berga	Polveri	5
E12	Pneumatico di testa molino	Polveri	5
E13	Pneumatico di testa molino	Polveri	5
E14	Aspirazione fossa di carico grano	Polveri	5
E15	Silos ca.re.di	Polveri	5
E16	Aspirazione pompaggio farine	Polveri	5
E17	Aspirazione trasporto pneumatico cubetti	Polveri	5
E18	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E19	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E20	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E21	Aspirazione torri da sbarco	Polveri	5
E22	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E23	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E24	Aspirazione silos portuali	Polveri	5
E25	Aspirazione silos portuali	Polveri	5

All'interno dell'installazione saranno inoltre presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione in quanto derogate dall'obbligo:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
<b>SF1 a SF33</b>	Sfiati per ventilazione silos	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.m)
<b>CT01</b>	Emissione Caldaia "palazzina uffici"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.dd)
<b>CT02</b>	Emissione Caldaia "palazzina spogliatoi"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett. dd)
<b>EL01</b>	Emissione muffola laboratorio	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.jj)

È fatto obbligo alla società di osservare le seguenti prescrizioni:

1. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune;
2. Il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio, la Società deve darne comunicazione alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune;
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime dei punti di emissione la Società deve comunicare alla Regione, all'ARPA FVG, ad Asugi e al Comune, attraverso il portale AICA, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
5. Il Gestore deve verificare le caratteristiche costruttive dei punti di emissione, sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed.1 rev.1 del 24 maggio 2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: [http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida\\_docs/LG22\\_03\\_el-rl-attivita-campionamento-camino.pdf](http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_el-rl-attivita-campionamento-camino.pdf) e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, deve realizzare le idonee modifiche progettuali;
6. Prima della messa in esercizio, tutti i camini devono essere adeguati alla norma UNI EN 15259:2008;
7. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
8. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
9. I valori limite di emissione devono riferirsi al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
10. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI, alla Parte Quinta, del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

11. L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
12. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
13. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
14. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'AIA, il Gestore, deve trasmettere alla Regione, ad Asugi e ad ARPA FVG, una planimetria dello stabilimento, sottoscritta da tecnico abilitato, in idonea scala (anche attraverso planimetrie integrative di dettaglio) recanti le seguenti informazioni:
  - a) indicazione dei punti di emissione (autorizzati e in deroga);
  - b) impianti e macchinari impiegati nel processo produttivo;
  - c) schema completo dei condotti e dei dispositivi di captazione, convogliamento e rilascio in atmosfera delle emissioni riferito a ciascun punto.
15. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite almeno secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione), con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi e comunque con un numero di interventi non inferiori a quanto indicato nell'allegato C, ove previsti.
16. Entro 24 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, Il Gestore deve produrre uno studio di fattibilità per l'accorpamento dei punti di emissione in atmosfera.

## **SCARICHI IDRICI**

È fatto obbligo alla società di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico A è condizionato al rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 esclusi i parametri "Solfati", "Cloruri" e "Boro".
2. Nello "stato di fatto" il punto di campionamento dello scarico A per la verifica dei limiti è individuato nel pozzetto A.  
Nello "stato di progetto", il punto di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti è a piè d'impianto presso un pozzetto da realizzare, che deve assumere una propria denominazione (es. Pi) e presentare le caratteristiche costruttive idonee all'utilizzo di un campionatore automatico.
3. Entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA il Gestore, al fine di consentire la verifica in condizioni di emergenza, deve realizzare immediatamente a monte del punto di immissione nel recettore finale e in area di pertinenza accessibile in sicurezza, per ciascuno dei 4 scarichi (A, B, C e D), un pozzetto per il campionamento delle acque reflue, rappresentativo dello scarico complessivo. Tali pozzetti devono presentare al loro interno un'unica condotta d'ingresso proveniente dalle diverse linee di scarico ed una di uscita dei reflui afferenti al corpo recettore, devono inoltre assumere una specifica denominazione e presentare le caratteristiche costruttive idonee all'utilizzo di un campionatore automatico.
4. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti.
5. Deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione FVG, ad Asugi ed a ARPA:
  - a) dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola rifornimento carburanti nella sua nuova configurazione progettuale;
  - b) della realizzazione della copertura dell'area di rifornimento carburanti che deve essere installata prima dell'attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione progettuale;

- c) della dismissione degli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio e dalla palazzina uffici.
  - d) della dismissione delle vasche Imhoff attualmente presenti secondo la procedura definita nel Regolamento Provinciale di Fognatura dell'Ente Gestore (spurgo, lavaggio, disinfezione con calce e riempimento con materiale inerte).
6. Prima dell'attivazione degli scarichi nella configurazione di progetto il Gestore deve trasmettere, in modalità telematica, alla Regione, ad Asugi ed all'ARPA-FVG la relazione tecnica e le planimetrie as built della rete fognaria e degli impianti di trattamento.
  7. Con riferimento alle dotazioni impiantistiche del sistema di scarico, il Gestore deve, entro 60 giorni dal ricevimento dell'AIA, provvedere per lo "Scarico A" all'installazione di un dispositivo di emergenza, prima del recapito a mare, mediante saracinesca manuale da attivare in caso di sversamenti accidentali ed inviare alla Regione FVG, ad Asugi ed all'ARPA-FVG idonea documentazione (es: sezioni e fotografie) al fine di attestarne la realizzazione.
  8. Riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti di trattamento ed al controllo dello scarico:
    - A. con riferimento agli impianti di trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di:
      - rispettare scrupolosamente le indicazioni della casa costruttrice nella gestione degli impianti di trattamento
      - sino alla completa dismissione degli impianti, con frequenza almeno annuale, eseguire le operazioni di pulizia e svuotamento della vasca Imhoff, garantendone la massima efficienza;
    - B. è fatto obbligo registrare i casi di interruzione o di non attivazione degli scarichi per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;
  9. Con riferimento alla modalità gestionali dell'attività esercitata sui piazzali esterni presso lo stabilimento e del controllo degli scarichi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
    - A. è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna liquidi contenenti sostanze non compatibili con il processo depurativo;
    - B. è fatto divieto di stoccare sui piazzali esterni materiali e/o rifiuti e materiali sciolti e/o pulverulenti non adeguatamente confinati (chiusi in contenitori) che al contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con i sistemi di scarico presenti presso l'insediamento.
    - C. è fatto divieto di svolgere attività di rifornimento carburanti sino al completamento dell'installazione e dell'attivazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola di pertinenza;

## **RIFIUTI**

In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione, ad Asugi, Comune di Monfalcone e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

## **RUMORE**

È fatto obbligo alla società di osservare le seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Monfalcone;
2. Entro 90 giorni dalla messa a regime degli impianti, il Gestore deve effettuare delle rilevazioni acustiche presso i recettori individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo al fine di verificare i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Monfalcone.

Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche di cui al punto 2, il Gestore deve trasmetterne gli esiti alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune di Monfalcone e all'ASUGI.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. I campionamenti, analisi, misure, verifiche e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista qualificato secondo quanto previsto dalle norme di settore e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### **Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 smi.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

## **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

## **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio

## **2. SCELTA DEI METODI ANALITICI**

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG [http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html)

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali temporanea impossibilità delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

### **Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo**

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio tramite il software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare, per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione, su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

### 3. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

### 4. PARAMETRI DA MONITORARE

#### 4.1 ARIA

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

**Tab. 1 - Inquinanti monitorati**

	E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19,E20,E21,E22,E23,E24,E25	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Polveri totali	X		annuale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

**Tab.2 - Sistemi di trattamento emissioni**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19,E20,E21,E22,E23,E24,E25	FILTRI A MANICHE	FILTRI	BOCCELLO DI ISPEZIONE	ANNUALE	REGISTRO

#### 4.2 ACQUA

Nella tabella 3 viene indicata per ciascuno scarico la frequenza del monitoraggio in corrispondenza dei parametri elencati ritenuti significativi in relazione alla lavorazione svolta.

**Tab. 3 – Inquinanti monitorati**

	SCARICO "A" Stato di fatto	SCARICO "A" Stato di progetto	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		ANNUALE	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
Solidi sospesi totali	X	X		ANNUALE	
BOD <sub>5</sub>	X			ANNUALE	
COD	X	X		ANNUALE	
Ferro	X	X		ANNUALE	
Piombo (Pb) e composti	X	X		ANNUALE	
Rame (Cu) e composti	X	X		ANNUALE	
Zinco (Zn) e composti	X	X		ANNUALE	

Fosforo totale	<b>X</b>			<b>ANNUALE</b>	
Azoto totale	<b>X</b>			<b>ANNUALE</b>	
Idrocarburi totali	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>ANNUALE</b>	
Tensioattivi totali	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>ANNUALE</b>	
Saggio di tossicità	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>ANNUALE</b>	

Nella tabella 4 vengono indicati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

**Tab. 4 – Sistemi di depurazione**

<b>Punto emissione</b>	<b>Sistema di trattamento (stadio di trattamento)</b>	<b>Elementi caratteristici di ciascuno stadio</b>	<b>Dispositivi di controllo</b>	<b>Punti di controllo del corretto funzionamento</b>	<b>Modalità di controllo (frequenza)</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Scarico "A"	Disabbiatore/Disolatore	Filtro a coalescenza	/	Pozzetto di ispezione filtro	Annuale	Registro
Scarico "A"	Disabbiatore/Disolatore	Filtro a coalescenza	/	Pulizia canalette di raccolta Svuotamento comparti di sedimentazione e di disoleazione	Annuale	Registro Documentazione comprovante la destinazione del materiale
Scarico "A"	Disabbiatore/Disolatore	Filtro a coalescenza	/	Verifica del buono stato di funzionamento con estrazione di fanghi e oli	Mensile	Registro Documentazione comprovante la destinazione del materiale
SCARICO "A"	/	/	/	Verifica delle condizioni di scarico dell'area a mare	mensile	Registro

#### **4.3 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO**

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA FVG.

#### 4.4 RUMORE

Con frequenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore e devono essere eseguite misure fonometriche presso i principali recettori e al perimetro dell'installazione. Tale campagna di misura deve consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I rilievi devono essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati devono riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si devono seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi devono essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42.

**Tab. 5** – *Postazioni indagini acustiche*

<b>R1</b>	Edificio residenziale posto a Nord Ovest dell'attività identificato nella relazione previsionale di impatto acustico
<b>R2</b>	Edificio residenziale posto a Nord Ovest dell'attività identificato nella relazione previsionale di impatto acustico
<b>R3</b>	Edificio residenziale posto a Nord Ovest dell'attività identificato nella relazione previsionale di impatto acustico
<b>R4</b>	Edificio residenziale posto a Nord Ovest dell'attività identificato nella relazione previsionale di impatto acustico
<b>R5</b>	Edificio residenziale posto a Sud dell'attività identificato nella relazione previsionale di impatto acustico
<b>R6</b>	posizione potenzialmente più impattata all'interno dell'area SIC-54 Cavana di Monfalcone (classe I – aree particolarmente protette del PCCA)

Entro 3 mesi dal ricevimento dell'AIA, il Gestore deve trasmettere alla Regione, ad ARPA FVG, al Comune di Monfalcone ed a ASUGI, una planimetria con l'identificazione della postazione R6 che deve essere preventivamente concordata con ARPA.

## 5. GESTIONE DELL'IMPIANTO

### 5.1 Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 6 e 7 vengono indicati i sistemi di controllo sui macchinari o parti di impianti di abbattimento, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull'ambiente.

**Tab. 6** – Controlli sui macchinari

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza (Ogni TOT giorni)	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Pesatrice</b>	<b>Groupack TE.2/50</b>		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
<b>Insaccatrice ITTC</b>	<b>Groupack ITTC 130</b>		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
<b>Infilasacco</b>	<b>Groupack Transfer R Transfer S</b>		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
<b>Nastro Trasportatore</b>	<b>Groupack</b>		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro
<b>Pesatrice</b>	<b>Groupack TE.2/50</b>		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
<b>Insaccatrice ITTC</b>	<b>Groupack ITTC 130</b>		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale	60	Registro

	sostituzione		
Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Infilasacco	Groupack Transfer R Transfer S		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
Nastro Trasportatore	Groupack		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro
Pesatrice	Groupack TE.2/50		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Insacatrice ITTC	Groupack ITTC 130		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Infilasacco	Groupack Transfer R Transfer S		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
Nastro Trasportatore	Groupack		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro
Pesatrice	Groupack TE.2/50		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Insacatrice ITTC	Groupack ITTC 130		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro

Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Infilasacco	Groupack Transfer R Transfer S		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
Nastro Trasportatore	Groupack		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro
Pesatrice	Groupack TE.2/50		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Insacatrice ITTC	Groupack ITTC 130		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Infilasacco	Groupack Transfer R Transfer S		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
Nastro Trasportatore	Groupack		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro
Pesatrice	Groupack TE.2/50		
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Insacatrice ITTC	Groupack ITTC 130		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Gruppo filtro aria	scarico condensa	15	Registro
	Pulizia filtro	15	Registro
Pulsante emergenza	Controllo funzionamento	30	Registro
Cinghia di trasmissione gruppo coclea	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Cinghia gruppo vibrazione	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro

Cinghia gruppo turbina	verifica tensionamento/eventuale sostituzione	60	Registro
Infilasacco	Groupack Transfer R Transfer S		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Cilindri	Rabbocco olio	15	Registro
Nastro Trasportatore	Groupack		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	15	Registro
Tappeto	Tensionamento e centraggio	On condition	Registro

**Tab. 7– Interventi di manutenzione ordinaria**

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza (Ogni TOT giorni)	Modalità di registrazione dei controlli
<b>SR201</b>	<b>Ocrim SIG 4013</b>		
1.	Verifica e tensionamento Cinghie di trasmissione	60	Registro
2.	Lubrificazione cuscinetti	120	Registro
3.	Rotazione di 180° mantello	180	Registro
4.	Sostituzione	365	Registro
<b>SR202</b>	<b>Ocrim SIG 4013</b>		
1.	Verifica e tensionamento Cinghie di trasmissione	60	Registro
2.	Lubrificazione cuscinetti	120	Registro
3.	Rotazione di 180° mantello	180	Registro
4.	Sostituzione	365	Registro
<b>SR203</b>	<b>Ocrim SIG 4013</b>		
1.	Verifica e tensionamento Cinghie di trasmissione	60	Registro
2.	Lubrificazione cuscinetti	120	Registro
3.	Rotazione di 180° mantello	180	Registro
4.	Sostituzione	365	Registro
<b>SR204</b>	<b>Ocrim SIG 4013</b>		
1.	Verifica e tensionamento Cinghie di trasmissione	60	Registro
2.	Lubrificazione cuscinetti	120	Registro
3.	Rotazione di 180° mantello	180	Registro
4.	Sostituzione	365	Registro
<b>RS Balance</b>	<b>w/BOX</b>		
Corpo Macchina	Pulizia da eventuali residui	1	Registro
Nastro	Manutenzione e controllo con peso da 30kg	30	Registro
Nastro	Tensionamento	7	Registro
Cinghie/pulegge	Controllo	30	Registro
Guide	Controllo e riposizionamento	On Condition	Registro
<b>Metal detector Integrato</b>	<b>EIA THS/21E</b>		
Cuscinetti	Verifica ed ingrassaggio	180	Registro
Nastro trasportatore	Verifica centraggio	1	Registro

Tappeto	sostituzione	365	Registro
Quadri elettrici	Serraggio Morsetti viti e pressacavi	180	Registro
Defino	BMQA		
Supporti Cuscinetti ritti	Lubrificare	365	Registro
Supporti Cuscinetti flangiati	Lubrificare	365	Registro
meccanismo apertura valvola di scarico	Lubrificare	365	Registro
Rotore	Controllo usura	180	Registro
Guarnizioni	Controllo usura	180	Registro
Ocrim	IDA 660		
filtri	Sostituzione-Pulizia (rimuovere filtri, installare filtri puliti, lavare+asciugare filtri rimossi)	20	Registro
Filtro aria bordomacchina	Controllo visivo intasamento tubo drenaggio acqua + segnalare intasamento per sostituzione	60	Registro
Finestre scatole ottiche Ant. & Post.	Verificare assenza ed eventualmente pulire da farina e grasso	30	Registro
Scatole ottiche	Pulire la superficie esterna delle scatole ottiche	30	Registro
Pioli su girante	Verifica serraggio e stato usura	30	Registro
		30	Registro
		180	Registro
settori sul coperchio	Verifica serraggio e stato usura	60	Registro
Pioli su girante	verifica/sostituzione	180	Registro
settori sul coperchio	verifica/sostituzione	730	Registro
Cubettatrice	PM601A-601AI-601B-601C		
Spira	controllo visivo Usura	180	Registro
Carter coclea	controllo visivo Usura	180	Registro
Giunto trasmissione	verificare allineamento giunto e usura della stella elastica	180	Registro
Supporti coclea	ingrassaggio supporti	60	Registro
Motoriduttore	controllo livello olio	180	Registro
Palette	controllo visivo usura	180	Registro
Carter coclea	controllo visivo usura	180	Registro
Cinghie	controllo usura e tensionamento	180	Registro
Trafila	controllo stato usura trafila	120	Registro
Rulli	controllo stato usura rulli, controllo temperatura <90°	180	Registro
Raschiatori	controllo visivo usura	180	Registro
Deviatori	controllo visivo usura e regolazione	180	Registro
Lame coltelli	controllo visivo usura	180	Registro
Centralina	controllo perdite di grasso	120	Registro
Centralina	ingrassare manualmente	60	Registro
Motore	ingrassaggio cuscinetti motore	180	Registro
Cinghie	usura cinghie	180	Registro
puleggia	pulizia gole puleggia	180	Registro
Interruttore di sicurezza carcassa	controllo visivo	60	Registro

Interruttore magnetico carcassa	controllo visivo	60	Registro
Interruttore di sicurezza portello laterale	controllo visivo	60	Registro

## 5.2 Controllo sui punti critici

Nelle tabelle 8 e 9 vengono evidenziati i punti critici degli impianti e indicate le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

**Tab. 8-** *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri			Perdite		
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
FILTRO FL206 (emissione E01)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL201 (emissione E02)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL203 (emissione E03)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL202 (emissione E04)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL204 (emissione E05)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL303 (emissione E06)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL205 (emissione E07)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL604 (emissione E08)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL406 (emissione E09)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea

FILTRO FL401 (emissione E10)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL502 (emissione E11)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL504 (emissione E11)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL301 (emissione E12)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL302 (emissione E13)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL101A (emissione E14)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL101B (emissione E14)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL101C (emissione E14)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL402 (emissione E15)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL403 (emissione E15)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL404 (emissione E15)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL405 (emissione E15)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FL102 (emissione E16)	Differenzi ale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea

FILTRO FL103 (emissione E17)	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF1 (emissione E18) torre 1	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF1bis (emissione E19) Torre 1	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF2 (emissione E20) torre 2	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF2bis (emissione E21) torre 2	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF3 (emissione E22) asp. Silos 1	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF1.2 (emissione E23) asp. Silos 2	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF2.2 (emissione E24) prep. Silos 2	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea
FILTRO FLF3.2 (emissione E25) prep. Silos 2	Differenziale di pressione [cm H <sub>2</sub> O]	MENSILE		Controllo da centralina	Polveri	Cartacea

**Tab. 9** – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
FILTRO FL206 (emissione E01)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea

FILTRO FL201 (emissione E02)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL203 (emissione E03)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL202 (emissione E04)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL204 (emissione E05)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL303 (emissione E06)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL205 (emissione E07)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL604 (emissione E08)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL406 (emissione E09)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL401 (emissione E10)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL502 (emissione E11)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea

FILTRO FL504 (emissione E11)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL301 (emissione E12)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL302 (emissione E13)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL101A (emissione E14)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL101B (emissione E14)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL101C (emissione E14)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL402 (emissione E15)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL403 (emissione E15)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL404 (emissione E15)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL405 (emissione E15)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea

FILTRO FL102 (emissione E16)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FL103 (emissione E17)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF1 (emissione E18)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF1bis (emissione E19)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF2(emissi one E20)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF2bis (emissione E21)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF3(emissi one E22)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF1.2 (emissione E23)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF2.2 (emissione E24)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea
FILTRO FLF3.2 (emissione E25)	Controllo e conseguente eventuale sostituzione maniche filtranti	Allorquando con il controllo mensile si rileva un valore > 75% del fondoscala del manometro	cartacea

## AREE DI STOCCAGGIO (VASCHE, SERBATOI, BACINI DI CONTENIMENTO ETC)

Nella tabella 10 vengono indicate la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

**Tab. 10** – *Strutture di contenimento*

Struttura contenim.	Contentore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
CISTERNA OLI ESAUSTI	VISIVO	ANNUALE	REGISTRO CARTACEO	VISIVO	ANNUALE	REGISTRO CARTACEO
CISTERNA GASOLIO INTERRATA	PROVA TENUTA	ANNUALE	CERTIFICATO DI TENUTA	/	/	/
TUBAZIONI INTERRATE DISTRIBUTORE CARBURANTE	PROVA TENUTA	ANNUALE	CERTIFICATO DI TENUTA	/	/	/

## INDICATORI DI PRESTAZIONE

Nella tabella 11 vengono indicate gli indicatori di performance da monitorare.

**Tab. 11-** *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Energia elettrica consumata per unità di prodotto finito	MWh/t	Annuale	Digitale
Acqua prelevata per unità di grano macinato	l/t	Annuale	Digitale
Acqua prelevata per unità di prodotto finito	l/t	Annuale	Digitale

## 6. ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore Molino Casillo Società per Azioni è collocata in via dei Bagni Nuova n. 15, nel Comune di Monfalcone.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Monfalcone, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea "D -industriale di interesse regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo Industriale di Monfalcone" sottozona D1ab ed è identificata catastalmente come segue:

Comune di Monfalcone - catasto terreni - Foglio 13, mappali n. 4780, 634/4, 633/7.

## CICLO PRODUTTIVO

L'installazione ricade tra le attività industriali identificate all'attività industriale identificata al punto di cui al punto 6.4 b2) dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 "escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, si trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da solo materia prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di non oltre 300 Mg al giorno o 600Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi l'anno.

Il Gestore dichiara che la capacità di produzione è pari a 500 Mg/g superiore alla soglia di 300 Mg/g prevista per gli impianti in funzione per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi anno.

Il progetto, attuato nell'ambito del piano di riattivazione del sito produttivo di via Bagni Nuova n. 15 a Monfalcone (ex Molino De Franceschi) da parte della nuova proprietà prevede l'attivazione di una nuova linea molitoria a grano tenero che andrà a prendere il posto della precedente linea a mais, ad oggi dismessa. La capacità di macinazione della nuova linea è di circa 500 Mg/giorno che corrisponde a una produzione di prodotti finiti di poco superiore (503 Mg/d circa).

Dal punto di vista del ciclo produttivo, si possono individuare quattro fasi principali, a cui corrispondono precise sezioni dell'impianto:

Approvvigionamento: l'approvvigionamento della materia prima potrà avvenire via nave, via treno o via camion. Nel primo caso il grano verrà prelevato mediante aspirazione dalle navi ormeggiate alla banchina esistente mediante due torri da sbarco e avviato ai silos portuali di stoccaggio mediante coclee e trasportatori meccanici. L'arrivo via treno, possibile a seguito dell'eventuale riattivazione della linea ferroviaria dedicata esistente, prevede lo scarico del grano direttamente da vagone in una fossa sita all'interno dell'edificio destinato a magazzino e viene poi caricato nei silos di stoccaggio mediante coclee, trasportatori ed elevatori meccanici. L'approvvigionamento su gomma prevede l'accesso dei camion all'interno del corpo magazzini e lo scarico in fossa del grano. Sono presenti due fosse distinte, utilizzate a seconda che il mezzo utilizzato sia dotato di cassone scarrabile o meno. Anche in questo caso, il grano scaricato in fossa viene poi avviato ai silos portuali. Dai silos portuali la materia prima viene poi prelevata ad avviata al molino per una fase di prepulitura e viene poi stoccato in celle dedicate

(celle grano) da cui verrà poi prelevato per essere sottoposto alle lavorazioni successive. Infine, vi è un'ulteriore fossa di scarico per camion nell'edificio che ospita il molino vero e proprio: in questo caso il grano passa direttamente alla fase di prepulitura e allo stoccaggio interno nelle celle grano.

Pulitura: in questa fase il grano subisce una prima pulitura finalizzata all'eliminazione delle eventuali "impurità" presenti mediante passaggio attraverso separatori, spietratori, selezionatrice ottica e pulitori intensivi con tarare a ricircolo d'aria. Successivamente, il grano viene sottoposto a doppia bagnatura, così da conferirgli il desiderato livello di umidità. Si passa poi ad una seconda pulitura mediante spazzole e tarare e ad un terzo bagno.

Macinazione: la sezione macinazione prevede l'attivazione di n.18 laminatoi, n.5 semolatrici, n.6 plansichter, n.5 sfarinatori centrifughi, n.4 disgregatori a tamburo e di n.7 spazzole per crusca. Il grano viene così trasformato nei prodotti finiti desiderati, composti principalmente da farine (sono previste tre tipologie di farina) e sottoprodotti (crusca, tritello e farinaccio).

Confezionamento: le farine prodotte in fase di macinazione vengono stoccate in appositi silos dai quali, previa disinfezione, vengono avviati al carico alla rinfusa o al confezionamento e alla pallettizzazione per lo stoccaggio e il successivo carico del prodotto confezionato. I sottoprodotti vengono invece avviati ad una sezione dedicata dalla quale vengono avviati allo stoccaggio e al successivo carico alla rinfusa (farinaccio e tritello) o ad una cubettatrice (tritello o crusca) per la compattazione del prodotto e il successivo stoccaggio e trasporto.

## ENERGIA

Nello stabilimento non è prevista la produzione di energia.

Il consumo di energia elettrica dell'installazione, comprese le attività di omogeneizzazione e miscelazione è stimabile in 1.667 KW/h che, aggiungendo i consumi relativi alle operazioni di "confezionamento e pallettizzazione" e all'utilizzo dei silos portuali, diventano circa 1.750 KW/h.

## EMISSIONI ATMOSFERA

All'interno dell'installazione saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Portata massima di progetto (Nmc/ora)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
<b>E01*</b>	Aspirazione prepulitura	10.800	34,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E02</b>	Aspirazione carico silos di miscela del grano	9.600	33,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E03</b>	Aspirazione trasporti meccanici pulitura	20.760	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E04</b>	Aspirazione prima pulitura, trasporti meccanici, silos	18.000	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E05</b>	Aspirazione tavole	16.800	33,70	Depolveratore a secco a mezzo

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Portata massima di progetto (Nmc/ora)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
	spietratrici P4			filtrante - filtro a maniche
<b>E06</b>	Aspirazione macinazione e trasporto prodotto	27.900	7,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E07</b>	Aspirazione raffreddatore e cubettatrice	17.100	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E08*</b>	Aspirazione silos sottoprodotti	6.060	33,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E09</b>	Aspirazione linea farina integrale	4.200	29,30	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E10</b>	Aspirazione silos farine ca.re.di	12.900	7,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E11</b>	Aspirazione silos farine berga	19.800	29,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E12</b>	Pneumatico di testa molino	21.000	24,15	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E13</b>	Pneumatico di testa molino	14.700	29,60	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E14*</b>	Aspirazione fossa di carico grano	36.000	8,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E15</b>	Silos ca.re.di	2.760	29,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E16</b>	Aspirazione pompaggio farine	5.400	29,40	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E17*</b>	Aspirazione trasporto pneumatico cubetti	2.160	16,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E18</b>	Aspirazione torri da sbarco	8.160	18,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E19</b>	Aspirazione torri da sbarco	8.160	15,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E20</b>	Aspirazione torri da sbarco	3.840	7,70	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E21</b>	Aspirazione torri da sbarco	19.800	19,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E22</b>	Aspirazione silos portuali	8.400	18,00	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E23</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,5	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E24</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,5	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche
<b>E25</b>	Aspirazione silos portuali	17.400	58,50	Depolveratore a secco a mezzo filtrante - filtro a maniche

I punti evidenziati da asterisco (\*) corrispondono a camini di nuova realizzazione.

All'interno dell'installazione saranno presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
<b>SF1 a SF33</b>	Sfiati per ventilazione silos	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.m)
<b>CT01</b>	Emissione Caldaia "palazzina uffici"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.dd)
<b>CT02</b>	Emissione Caldaia "palazzina spogliatoi"	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett. dd)
<b>EL01</b>	Emissione laboratorio muffola	art.272, c.1, D.Lgs 152/2006 - allegato IV, Parte I, Lett.jj)

Per quanto attiene alle emissioni diffuse la Società dichiara che visti i sistemi di contenimento esistenti sui punti di emissione, vista anche la natura del materiale espulso di prevalente natura vegetale biodegradabile, le direzioni di venti prevalenti ed i quantitativi orari attesi post sistemi di filtraggio, il potenziale inquinamento al suolo da polveri aero disperse dello stabilimento risulta "trascurabile".

### **SCARICHI IDRICI**

All'interno dell'installazione è presente il seguente punto di scarico (stato di fatto) controllato in un pozzetto di campionamento finale denominato pozzetto "A":

<b>Scarico</b>	<b>Provenienza reflui</b>	<b>Corpo recettore</b>	<b>Sistema di trattamento</b>
<b>Scarico A</b>	acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sud ovest in quanto interessate dalla presenza di una colonnina di distribuzione carburanti	mare "Baia di Panzano"	/
	acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio (pozzetto di ispezione A1) e dalla palazzina uffici posta al piano terra della palazzina centrale a servizio dell'insediamento (pozzetto di ispezione A2)		Fossa Imhoff

Sono presenti altresì altri tre punti di scarico denominati "B", "C", e "D", che recapitano a mare "Baia di Panzano" le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che non rientrano tra le fattispecie per cui necessiti un trattamento della prima pioggia ai sensi dell'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, di cui al D.P.R. n. 074/Pres. del 20.03.2018.

Il Gestore intende modificare l'attuale configurazione dello scarico A e precisamente:

- realizzare nuovo impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento a servizio della nuova piazzola della superficie scolante di circa 16,0 mq adibita al rifornimento di carburante dei mezzi impiegati nel processo produttivo;
- dismettere gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'abitazione di servizio e dalla palazzina uffici" e collettarle nella pubblica fognatura del Servizio Idrico Integrato mediante la realizzazione di una nuova rete fognaria di raccolta;

La configurazione futura dello scarico (stato di progetto), a seguito dei suddetti interventi, sarà la seguente:

<b>Scarico</b>	<b>Provenienza reflui</b>	<b>Corpo recettore</b>	<b>Sistema di trattamento</b>
<b>Scarico A</b>	acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sud ovest in quanto interessate dalla presenza di una colonnina di distribuzione carburanti;	mare "Baia di Panzano"	nuovo impianto di depurazione di tipo fisico in continuo costituito da una vasca monoblocco in c.a., per il trattamento delle acque meteoriche tramite sedimentazione e disoleazione.

Il Gestore dichiara che:

- 1) l'attività di rifornimento carburanti non verrà svolta sino al completamento dell'installazione e dell'attivazione del nuovo impianto di trattamento di prima pioggia;
- 2) le vasche Imhoff attualmente presenti saranno dismesse secondo la procedura definita nel Regolamento Provinciale di Fognatura dell'Ente Gestore (spurgo, lavaggio, disinfezione con calce e riempimento con materiale inerte);
- 3) prima dell'allacciamento della nuova condotta a servizio dell'area di rifornimento carburanti alla rete esistente afferente allo scarico "A", verrà posizionato un pozzetto di campionamento per il controllo delle acque reflue di scarico;
- 4) intende realizzare la copertura dell'area di rifornimento carburanti al fine di garantire una maggiore tutela ambientale.

## **EMISSIONI SONORE**

Il Piano di Classificazione Acustica, approvato dal Comune di Monfalcone con delibera del Consiglio Comunale n.86 dd. 11/12/2014, distingue l'area oggetto dell'installazione in Classe VI "Aree esclusivamente industriali", con una fascia di rispetto in Classe V "Aree prevalentemente industriali" e pertanto si applicano i seguenti limiti assoluti di immissione:

Classe VI: limite diurno 70 db(A); limite notturno 70 db(A)

Classe V: limite diurno 70 db(A); limite notturno 60 db(A)

In merito alla tematica "Rumore" il rappresentante della Società dichiara che le attività di macinazione del grano vengono svolte a ciclo continuo all'interno del fabbricato, mentre le attività di ricevimento e della spedizione della materia prima sono svolte, in periodi non continuativi, prevalentemente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque all'interno del periodo di riferimento diurno.

Le principali sorgenti sonore individuate sono le seguenti:

- Laminatoio;
- Semolatrice;
- Planischer – Vaglio separatore;
- Spiettrici;
- Separatori;
- Trasportatori per la movimentazione della materia prima;
- Filtro trattamento aria;
- Gruppo aspirazione cereali da stiva navi;

Gli esiti dello studio previsionale di impatto acustico in seguito ai calcoli e alle simulazioni eseguite in data 09/07/2019, e tenendo conto dell'incertezza dei modelli di calcolo di 2dB, il clima acustico prodotto dalle attività produttive e dalla nuova sottostazione risulterà essere compatibile con i limiti previsti durante i periodi diurno e notturno come previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica .

## RIFIUTI

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

Si riporta una sintesi non esaustiva dei rifiuti tipicamente prodotti nell'installazione:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione del rifiuto</b>	<b>Impianti/fasi di provenienza</b>	<b>Modalità di deposito temporaneo</b>
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	all'arrivo della materia prima	Container chiuso
15.01.02	Imballaggi in plastica	all'arrivo della materia prima	Container chiuso
15.01.03	Imballaggi in legno	all'arrivo della materia prima	Area di deposito
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	all'arrivo della materia prima	Contenitore per la raccolta di rifiuti non riciclabili
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco	da spietratrici durante il ciclo produttivo	Sacconi inseriti nel container
13.02.06	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	da manutenzione ordinaria	Cisterna fuori terra in apposita
15.01.06	Imballaggi misti	all'arrivo della materia prima	Contenitore per la raccolta di rifiuti non riciclabili
15.02.03	Filtri aria	manutenzione punti di emissione	Sacconi inseriti nel container
16.02.16	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso	da manutenzione ordinaria	Container chiuso
17.04.05	Materiali ferrosi	da manutenzione ordinaria condotti	Contanier specifico

## IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal D.Lgs 105/2015.

## RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita, secondo le linee guida di ARPA FVG, ai sensi del D.M. 95 del 15 aprile 2019 ha prodotto esito negativo e pertanto Il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

